

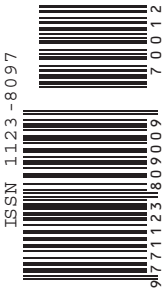
LA TECNICA DELLA SCUOLA

RASSEGNA
QUINDICINALE
DI INFORMAZIONE
SCOLASTICA

ANNO LVIII - N. 12
5 FEBBRAIO 2007

EURO 2,50

VIA TRIPOLITANIA, 12 / 95127 CATANIA
TEL. 095/448780 / www.tecnicadellascuola.it



LA NUOVA LEGGE E LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE

SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO

COMMISSARI ESTERNI PER I NUOVI ESAMI di **Agostino Aquilina** / PAGINA 2

IN ITALIA ANCORA TROPPO POCHI I DIPLOMATI di **Calogero Virzì** / PAGINA 3

COMANDI E COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

/ PAGINA 13

PROCEDIMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI

Giovanni Rapisarda / PAGINA 15

RINVIO APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

Giuseppe Cosimo Tolone / PAGINA 21

RECORD PRECARI ORA SONO 225.000

Alessandro Giuliani / PAGINA 26

Riassetto tecnici e professionali

Nella serata del 25 gennaio il Consiglio dei Ministri ha adottato un nuovo decreto sulle liberalizzazioni, in diversi settori. Tra questi una disposizione su cui il ministro Fioroni si era detto favorevole, riguardante il ripristino degli istituti tecnici e il mantenimento degli istituti professionali nell'ambito del sistema scolastico statale.

Com'è noto, da un certo tempo, si temeva da più parti il passaggio di questi istituti e del relativo personale alle regioni. Gli stessi istituti tecnici, nella riforma Moratti della scuola secondaria diventavano, cambiando pelle, licei tecnologici, perdendo per tale motivo l'attuale fisionomia.

Il decreto ripristina il sistema dei tecnici e garantisce che lo Stato manterrà nel suo ambito gli istituti professionali. Il provvedimento abroga parzialmente quel punto della riforma Moratti che introduceva i licei tecnologici ed economici e istituisce i cosiddetti Poli tecnico professionali, almeno uno in ogni provincia.

Altro aspetto del decreto è l'estensione del regime fiscale delle fondazioni per i privati che vogliono destinare delle donazioni alle scuole concedendo lo sgravio delle tasse per il corrispettivo donato. Non è previsto però in questo caso l'ingresso dei privati nell'amministrazione della scuola.

Oltre queste disposizioni urgenti, inserite nel decreto legge, il Ministro ha presentato un più ampio articolato di norme che sono confluite in un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri, riguardante un nuovo ordinamento dell'istruzione tecnico-professionale, alcune modifiche agli organi collegiali della scuola e l'istituzione di un fondo perequativo.

La procedura scelta non sembra molto ortodossa, poiché si utilizza il decreto legge per modificare un punto importante che la riforma Moratti ave-

va cercato di delineare. L'area dei licei comprendeva e consentiva di dare uguale dignità a tutti gli itinerari della scuola secondaria.

Il limitato ambito contenuto nel decreto legge, con riferimento alla scuola, come certamente si può arguire, non riveste caratteristiche di tale urgenza da essere fissato per via di un fulmineo decreto, considerando anche che i licei tecnologici sono rimasti ancora sulla carta. Questo scatto può sembrare il tentativo per mettere dei paletti sulle future discussioni che riguarderanno la messa a regime della nuova scuola secondaria.

Certamente è mancato il contributo di quell'ampia convergenza d'opinione e consenso che il Ministro aveva detto di voler ottenere, anche ascoltando la voce degli addetti ai lavori. Non si può nascondere però l'apprensione di molti docenti di istituti professionali e tecnici per i quali si era ventilato il trasferimento alle regioni dei rispettivi ruoli. Ora sappiamo che questo non avverrà.

Per intervenire efficacemente su questi istituti occorrono risorse, che in atto il Ministero non ritiene di attribuire, da qui nasce l'idea di ricorrere alle donazioni. Anche per questa via non è però possibile quantificare un apporto sempre significativo delle imprese e delle industrie, dato anche il diverso sviluppo territoriale. Si potrà verificare che alcuni istituti in diverse regioni potranno beneficiare delle liberalità mentre altri stenteranno.

Nel disegno di legge si prevede che sia istituito un fondo perequativo per venire in aiuto alle scuole meno favorite. Gli istituendi Poli tecnico-professionali, saranno organismi di natura consortile formati da tre componenti: gli istituti tecnici e professionali, le strutture formative accreditate per il conseguimento di qualifiche (gli attuali per-

corsi triennali) e di diplomi professionali riconosciuti a livello nazionale ed europeo e gli istituti tecnici superiori che saranno istituiti come trasformazione degli attuali Ifts.

Questi Poli promuoveranno in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e le misure per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Oltre al potenziamento degli istituti tecnici e professionali, il D.d.L. prevede appositi regolamenti ministeriali per diminuire il numero degli attuali indirizzi di studio e formulare un monte ore più snello, prevedendo però più spazio per i laboratori e gli stage.

Saranno inoltre predisposte le linee guida, definite con il sistema delle regioni e delle autonomie locali, per realizzare raccordi organici tra i percorsi dell'istruzione tecnico-professionale e quelli della formazione professionale effettuati dalle regioni.

Nel D.d.L. è prevista inoltre una delega al Ministro della Pubblica Istruzione, per l'emanazione entro 12 mesi di decreti legislativi di riordino degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. Si aspetta, inoltre, il potenziamento del ruolo delle gunte esecutive delle istituzioni scolastiche con funzioni di supporto e collaborazione alle competenze della dirigenza scolastica e sarà introdotto un organismo interno alla scuola, denominato "Comitato tecnico", per monitorare e migliorare la corretta attuazione del piano dell'offerta formativa.

Il disegno di legge seguirà l'iter legislativo normale e si avrà la possibilità di vedere nei vari passaggi parlamentari se e come verrà emendato.

Bisogna, infine, ricordare che l'avvio del secondo ciclo d'istruzione, previsto dalla riforma Moratti, è rinviato di un altro anno.

Elio Calabresi

Incostituzionale il punteggio di montagna

La tanto attesa sentenza della Corte Costituzionale sulla doppia valutazione del servizio svolto nei comuni di montagna è stata depositata il 26 gennaio scorso. I giudici della Consulta hanno stabilito che tale beneficio poteva essere attribuito soltanto agli insegnanti delle elementari, ma che era illegittimo estenderlo anche ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Tuttavia, l'annosa questione del doppio punteggio ha avuto un epilogo a sorpresa, in quanto i giudici hanno ritenuto non fondate altre due importanti questioni relative alla "retroattività della norma" e alla "violazione della parità di trattamento".

Con la sentenza n. 11/2007 del 10 gennaio 2007, i giudici si sono espressi in merito ai giudizi di costituzionalità promossi nel 2005 dal Tar del Molise, sezione di Campobasso, e nel 2006 dal Tar della Sicilia - sede di Catania, relativi alla legittimità costituzionale della Tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004 (convertito in legge n. 143 del 4 giugno 2004) con riferimento al punto "h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare".

Tale disposizione è stata successivamente modificata da una norma di interpretazione autentica (decreto-legge n. 136 del 2004), secondo la quale il raddoppio del punteggio veniva attribuito esclusivamente al servizio prestato "nella sede scolastica, ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri e non anche a quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola, a partire dall'anno scolastico 2003/2004".

La sentenza, lunga ben 13 pagine, valuta fondata la questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, nella parte della lettera h) della citata tabella, in cui il beneficio del raddoppio del punteggio per il servizio prestato nelle scuole situate nei comuni di montagna è esteso ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anziché essere limitato soltanto "al servizio prestato nelle scuole elementari di montagna di cui alla legge n. 90 del 1957". Secondo la Consulta, infatti, il "riconoscimento del meccanismo premiale sulla base del solo criterio altimetrico contrasta con gli artt. 3 e 97 Cost.", in quanto è "inidoneo" e "casuale" per l'attribuzione di benefici (così come già precisato in due precedenti sentenze, la n. 370 del 1985 e la n. 254 del 1989). E, nella fattispecie, "tale criterio non basta per differenziare la posizione di chi insegna in scuole di montagna rispetto alla generalità degli insegnanti" perché "il mero dato orografico non è in grado, se non ancorato alle condizioni dell'insegnamento, di fondare un diverso criterio di valutazione dei titoli di servizio".

E inoltre, viola anche l'art. 3 della Costituzione perché l'attribuzione del punteggio raddoppiato a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado solo perché situate nei comuni di montagna configura "un trattamento diverso di situazioni che, non essendo idoneamente differenziate, risultano sostanzialmente identiche".

Agostino Aquilina

» continua a pagina 26